

ARTICOLI 25 E 27

Le piattaforme di approvvigionamento e le regole tecniche

Raffaella Marzulli
Maria Lilia La Porta

Quando una stazione appaltante non disponga di una propria piattaforma di e-procurement, si può avvalere di quella messa a disposizione da altre stazioni appaltanti o centrali di committenza, o Regioni o soggetti aggregatori

Un altro elemento che fa parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale sono le piattaforme di approvvigionamento utilizzate dalle stazioni appaltanti (articolo 25).

Per piattaforme di approvvigionamento digitale, si intende l'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere una o più fasi delle procedure di gara e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Grazie ad esse sono sollevate dalla necessità di dover realizzare ex novo funzionalità e sistemi, con la conseguente riduzione dei tempi e costi di attuazione dei servizi digitali, che divengono più semplici ed omogenei e offrono una maggiore sicurezza informatica. In tal modo si favorisce la realizzazione di processi distribuiti e la standardizzazione dei flussi di dati tra pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle politiche *data driven*.

In tale contesto il ruolo delle stazioni appaltanti è centrale, in quanto mediante l'impiego di piattaforme interoperabili e interconnesse, possono governare digitalmente l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, realizzando il principio *once only*.

Tuttavia, per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture è ormai quasi sempre necessaria l'utilizzazione di piattaforme digitali e le stazioni appaltanti devono provvedere alla qualificazione presso l'Anac, previa iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa). Nella domanda di qualificazione le stazioni appaltanti devono dimostrare di avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara. Sulla base delle informazioni dichiarate nella domanda di qualificazione e dei dati presenti nella Bdnpc o comunque acquisiti da Anac, la stessa attribuisce il livello di qualificazione corrispondente. Le stazioni appaltanti qualificate possono dunque accedere al

processo di acquisto digitale e inserirsi nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici. Per garantire l'interoperabilità e assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici le piattaforme delle stazioni appaltanti interagiscono con i servizi della Bdnpc e della Piattaforma digitale nazionale dati.

L'acquisizione dei dati da parte della Bdnpc e il suo arricchimento sono centrali per lo svolgimento delle procedure, per l'assolvimento di obblighi di pubblicità e trasparenza e per permettere l'accesso. La Bdnpc rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, garantendo accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. A tale proposito, l'articolo 27 comma 3 prevede che *“la documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme*